



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. <u>82</u> del registro data <u>16/05/2019</u>	Oggetto: Approvazione schemi di convenzione ed autorizzazione alla stipula di convenzione tra Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e Comuni e tra Comuni ed Enti Gestori di strutture di accoglienza ad indirizzo segreto per donne vittime di violenza ai sensi del D.A. n. 124/Gab del 07.11.2018.
--	---

L'anno duemiladiciannove addì sedici del mese di Maggio alle ore 15:50 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
GIANNONE Vincenzo	Sindaco		
RICCOTTI Caterina	V. Sindaco		
VINDIGNI Giorgio Giuseppe	Assessore		
PITROLO Viviana	Assessore		X
CARPINO Pasquale	Assessore		X

Partecipa il V. Segretario Comunale Dott.ssa. **Valeria Drago**.

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata di cui all'oggetto che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;
- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
- Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

- Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale è stato espresso il parere soprarichiamato;
 - Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
 - Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
 - Visto il D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
 - Visto il vigente O.R.EE.II ed il vigente Statuto Comunale;
- Tutto ciò premesso e considerato;
- Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Di approvare per la causale in premessa, la proposta di cui all'oggetto e per l'effetto di:

1. **dare atto** che le premesse dell'allegata proposta costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **approvare** gli schemi di convenzione (All. A e All. B) predisposti ed approvati dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro di cui al D.A. n.124/GABdel07/11/2018, che si allegano alla presente formandone parte integrante e sostanziale;
3. **autorizzare** il Sindaco alla stipula della Convenzione con l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro (All.A);
4. **demandare**, successivamente alla predetta stipula, al Responsabile di P.O. del Settore II Benessere di Comunità Cultura ed Istruzione di provvedere alla stipula della Convenzione con l'Ente gestore della struttura di Accoglienza a indirizzo segreto che in atto accoglie un nucleo familiare, vittima di violenza residente nel Comune di Scicli.
5. **dare atto** che al presente provvedimento si allega la proposta di cui all'oggetto, quale parte integrante e sostanziale, completa dell'unito foglio contenente il parere citato in premessa.

.....

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA' -
CULTURA E ISTRUZIONE
Servizio Istruzione - Cultura e Turismo



REGISTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 32

Del 14.05.2019

Oggetto: Approvazione schemi di convenzione ed autorizzazione alla stipula di convenzione tra Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e Comuni e tra Comuni ed Enti Gestori di strutture di accoglienza ad indirizzo segreto per donne vittime di violenza ai sensi del D.A. n. 124/Gab del 07.11.2018.

La sottoscritta Angela Maria Verdirame, nella qualità di Responsabile di P.O. del Settore II Benessere di Comunità, Cultura e Istruzione, su espressa direttiva dell'Assessore agli Affari Sociali, Avv. Caterina Riccotti, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni:

Premesso che:

- nell'ambito degli interventi socio assistenziali di competenza dei Comuni, previsti dalle normative regionali e nazionali di settore, rientrano anche quelli posti a tutela e protezione delle donne vittime di violenza e dei figli minori o diversamente abili, se presenti, con il collocamento presso case di accoglienza ad indirizzo segreto;
- l'art.16 della L.R. n.9 del 08/05/2018 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il biennio 2018/2020" integra l'art.8 della L.R. 3/2012 (norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere) con il comma 5bis che prevede quanto segue: *"Per il sostegno economico alle rette di ricovero per donne sole o con figli minori o diversamente abili, vittime di violenza nelle case di accoglienza, l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i Comuni e con i Liberi Consorzi Comunali;"*
- con D.A. n.124/GAB del 07/11/2018, sono stati approvati gli schemi di convenzione da stipularsi tra l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e i Comuni richiedenti il predetto sostegno economico (Allegato A) e tra i Comuni e gli Enti gestori di strutture di Accoglienza ad indirizzo segreto, iscritte all'Albo Regionale, ai sensi dell'ex art.26 della L.R.22/86, tipologia "Casa di accoglienza ad indirizzo segreto" per donne vittime di violenza e loro figli minori e disabili a carico (Allegato B);

Preso atto che a carico di questo Ente risulta collocato, a seguito di decreto dell'Autorità Giudiziaria, presso una struttura di accoglienza ad indirizzo segreto un nucleo familiare, vittima di violenza;

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, il sostegno per l'individuazione e il superamento delle difficoltà che hanno determinato la necessità di accoglienza in idonee strutture;

Che al fine di accedere al contributo regionale previsto dalle superiori normative per il sostegno delle spese da sostenere per la retta di ricovero, occorre procedere alla stipula delle predette convenzioni;

Ritenuto, necessario per quanto fin qui rappresentato:

- approvare gli schemi di convenzione (All. A e All. B), predisposti ed approvati dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro di cui al D.A. n.124/GABdel07/11/2018;

- autorizzare il Sindaco alla stipula della Convenzione con l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro (All.A);
- demandare, successivamente alla predetta stipula, al Responsabile di P.O. del Settore II di provvedere alla stipula della Convenzione con l'Ente gestore della struttura di Accoglienza a indirizzo segreto (All.B), che in atto accoglie un nucleo familiare vittima di violenza residente nel Comune di Scicli;

Ritenuto, pertanto, opportuno dover provvedere in merito;

Visto il D.lgs. 18/08/2000, n.267 e le LL.RR. n.48/91, 7/92, 23/98, 30/2000 e ss.mm.ii.;

Per quanto sopra propone alla Giunta Comunale l'adozione della presente deliberazione:

1. **le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;**
2. **di approvare** gli schemi di convenzione (All. A e All. B) predisposti ed approvati dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro di cui al D.A. n.124/GABdel07/11/2018, che si allegano alla presente formandone parte integrante e sostanziale;
3. **di autorizzare** il Sindaco alla stipula della Convenzione con l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro (All.A);
4. **di demandare**, successivamente alla predetta stipula, al Responsabile di P.O. del Settore II Benessere di Comunità Cultura ed Istruzione di provvedere alla stipula della Convenzione con l'Ente gestore della struttura di Accoglienza a indirizzo segreto che in atto accoglie un nucleo familiare, vittima di violenza residente nel Comune di Scicli.

IL RESPONSABILE DI P.O.
Angela Verdirame

Visto:

L'Assessore agli Affari Sociali

Avv. Caterina Riccotti

Caterina Riccotti



COMUNE DI SCICLI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA' - CULTURA E
ISTRUZIONE



Allegato alla proposta di delibera della G.C. n. 32 del 14.05.2019

Oggetto: Oggetto: Approvazione schemi di convenzione ed autorizzazione alla stipula di convenzione tra Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e Comuni e tra Comuni ed Enti Gestori di strutture di accoglienza ad indirizzo segreto per donne vittime di violenza ai sensi del D.A. n. 124/Gab del 07.11.2018.

**PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 E AI SENSI
DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE
Scicli, li 14.05.2019

Il Responsabile di P.O.
Angela Merdirame

Allegato A

**SCHEMA DI CONVENZIONE
PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE RETTE DI RICOVERO PER
DONNE SOLE O CON FIGLI MINORI O DIVERSAMENTE ABILI
VITTIME DI VIOLENZA NELLE CASE DI ACCOGLIENZA**

TRA

Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro

E

Comune di

Libero Consorzio di

Il giorno del mese di dell'anno , nei locali

TRA

l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro,
legalmente rappresentato dal Dirigente Generale del Dipartimento della
Famiglia e delle Politiche sociali

E

Il Comune di , legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore
o da suo delegato Libero Consorzio di , legalmente
rappresentato da .

PREMESSO:

- che l'art. 16 della legge regionale n. 9 del 08/05/2018 "*Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il biennio 2018-2020*" integra l'art. 8 della l.r. 3/2012 con il *comma 5 bis* che di seguito si riporta:

"Per il sostegno economico alle rette di ricovero per donne sole o con figli minori o diversamente abili, vittime di violenza nelle case di accoglienza, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i comuni e con i liberi Consorzi comunali;

-che l'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, intende dare attuazione al comma 5 bis dell'art.8 della Legge Regionale legge n. 3 del 3 gennaio 2012;

- che l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro intende erogare il contributo economico annuale in conto capitale al Comune per il sostegno economico al pagamento delle rette di ricovero per donne sole, ai loro figli minori o diversamente abili, vittime di violenza, nelle *Casi di Accoglienza ad indirizzo segreto o Strutture di ospitalità in emergenza* conformi ai requisiti di cui al DP 96/2015 e autorizzate o iscritte all'albo

regionale di cui alla l.r. 22/86, sulla base delle risorse effettivamente disponibili, previa sottoscrizione da parte del Comune o Libero Consorzio, dell'apposita convenzione di cui al Decreto Assessoriale n. 124/GAB del 07/11/2018 – *Approvazione schemi di convenzione* - con ***Casa di Accoglienza ad indirizzo segreto o Struttura di ospitalità in emergenza*** beneficiaria presso cui vi è stato il ricovero di donne sole o con figli minori non accompagnati;

- che nei confronti delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori e/o disabili per vari motivi di sicurezza e privacy non è ipotizzabile una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, nè l'attivazione di altre forme di intervento altrettanto idonee, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, il sostegno per l'individuazione e il superamento delle difficoltà che hanno determinato la necessità di accoglienza in idonee strutture;

Per tutto ciò premesso, da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente convenzione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1.

L'Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro eroga al Comune, su base annua, il contributo economico per il sostegno alle rette di ricovero per donne sole vittime di violenza e loro figli minori o diversamente abili, in percentuale variabile, in funzione delle effettive disponibilità finanziarie e del numero degli aventi diritto sul territorio regionale, previa presentazione di determina o delibera di liquidazione, pena la decadenza del contributo.

Art. 2

La retta è stabilita in €. 62,00 giornaliera oltre IVA, se dovuta, per ogni soggetto ospitato, ivi compresi i figli minori o diversamente abili.

Il Comune ha l'obbligo di:

- stipulare apposita convenzione di cui al Decreto Assessoriale n. 124/GAB del 07/11/2018 *Approvazione schemi di convenzione*- con la ***Casa di Accoglienza ad indirizzo segreto o Struttura di ospitalità in emergenza*** in possesso dei requisiti di cui al DP 96/2015 ed in regola con l'iscrizione all'albo regionale di cui alla l.r. 22/86, che ospita donne sole o con figli minori o diversamente abili ivi residenti;
- verificare e certificare l'effettiva presenza dei beneficiari nella struttura ospitante;
- adottare atto deliberativo di liquidazione delle rette al seguito dei quali il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche sociali provvederà all'erogazione del contributo secondo i criteri stabiliti all'art. 1.

Art. 3

Il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, qualora dovessero intervenire gravi inadempienze, inosservanza di leggi e disposizione che regolano il settore e/o altri motivi, ivi compreso la mancata pregressa erogazione in favore delle strutture convenzionate, pregiudizievoli all'effettivo utilizzo dei fondi a favore dei beneficiari, meglio identificati dalla L.R. n. 3 del 03/01/2012, si riserva di intervenire con atti ispettivi e, eventualmente, con la revoca del contributo e recupero delle somme già erogate.

luogo *li* *data*

IL DIRIGENTE GENERALE

IL SINDACO

Allegato B

SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE CASA D'ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO E/O STRUTTURE DI OSPITALITA' IN EMERGENZA PER DONNE SOLE CON FIGLI MINORI O DIVERSAMENTE ABILI VITTIME DI VIOLENZA

Il giorno nei locali
tra l'Amministrazione comunale di
legalmente rappresentata dal sig
domiciliato per la carica presso
e il sig.
nato a il
nella qualità di legale rappresentante dell'Ente
con sede in
iscritto all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86, giusto provvedimento del
competente Assessorato regionale della Famiglia Politiche Sociali e Lavoro decreto
n. del per svolgere attività assistenziale in favore di donne italiane e straniere vittime
di violenza nella tipologia "Casa di accoglienza ad indirizzo segreto" e/o "Struttura di ospitalità
in emergenza" per donne vittime di violenza, e loro figli minori e disabili a carico, con una
capacità ricettiva di n. posti.

PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale di in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti di donne, italiane e/o straniere, vittime di violenza per le quali per vari motivi non è ipotizzabile una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, nè l'attivazione di altre forme di intervento altrettanto idonee, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, il sostegno per l'individuazione e il superamento delle difficoltà che hanno determinato la necessità di accoglienza in idonee strutture;
- che la "casa di accoglienza o la struttura di ospitalità" intende offrire in un clima di famiglia un adeguato sostegno psicologico e materiale finalizzato all'attuazione delle risorse personali e sociali anche per prevenire il rischio di possibili separazioni madre-figlio;
- che ragioni tecniche, economiche, e di opportunità politico-sociale, inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore di donne vittime di violenza in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed a una migliore qualità del servizio;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c), della legge regionale n. 22/86, nella legge n. 142/90, capo VIII, e nella legge regionale n. 48/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto;
- che il predetto Ente si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione, nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto ed utenza

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente per la gestione della Casa di accoglienza ad indirizzo segreto sita nel Comune di o Struttura di ospitalità in emergenza sita nel Comune di per donne sole con figli minori e/o disabili, inviate dall'Ufficio di servizio sociale comunale dai Centri antiviolenza iscritti all'albo, dalle forze dell'ordine, dalla Procura della Repubblica o del Tribunale, dagli enti ospedalieri e da ogni altro ente pubblico. Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. unità (entro il limite massimo di 10 unità comprensivo dei figli ospiti). Le ammissioni fatte in proprio dall'ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale. In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato, ad eccezione di singoli casi disposti dall'Autorità locale di P.S., ovvero autorizzati dall'A.C. in presenza di situazioni particolari che ne hanno determinato l'urgente accoglienza.

Art. 2

Modalità di ammissione

In caso di invio da parte dei Centri antiviolenza o su iniziativa dell'ente gestore della struttura di accoglienza l'Ente ospitante è tenuto a darne comunicazione entro 24 ore all'Ufficio comunale competente per l'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione, in questi casi l'autorizzazione all'ospitalità è disposta dall'A.C., su relazione del Servizio sociale comunale.

E' esclusa l'ammissione di soggetti destinatari d'intervento ai sensi della legge regionale n. 64/84.

E' facoltà dell'A.C. dare motivato rigetto della richiesta di ricovero entro il termine di giorni 15, rimanendo comunque impregiudicato il diritto dell'Ente al rimborso della retta per i giorni di effettivo ricovero.

Su segnalazione dell'ufficio di Servizio sociale, l'A.C. può procedere al ricovero immediato della donna vittima di violenza e dei suoi figli minori e/o disabili, mediante emissione di ordinanza di ospitalità a firma del sindaco, cui deve far seguito entro 15 giorni l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa.

L'ammissione avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione ed è subordinata, comunque, all'assenso espresso dal soggetto.

L'Ente, accertata la regolarità dell'impegnativa, accoglie l'ospite dopo averne verificato, attraverso il proprio personale, la condizione complessiva, dandone, entro cinque giorni, comunicazione all'A.C., riportante anche il programma individuale di assistenza approntato dal responsabile della struttura, sulla scorta delle valutazioni degli operatori della struttura medesima e, se inviate da un CAV, anche sulle segnalazioni e prime valutazioni dello stesso.

L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorchè refluyente nell'esercizio successivo.

La mancata autorizzazione al ricovero o il mancato impegno delle somme non esonera l' A.C. a riconoscere le rette dovute alla struttura per l'ospitalità già prestata.

Art. 3

Modalità di dimissione

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione dell'Ufficio comunale competente. A tutela del soggetto, la scadenza del termine senza alcuna conferma

da parte dell'A.C. non consente la dimissione dell'assistito, con il conseguente diritto dell'ente a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla Casa.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4

Modalità d'intervento

L'Ente ha l'obbligo di possedere e mantenere i requisiti previsti per le "Case di accoglienza ad indirizzo segreto" e per le "Strutture di ospitalità in emergenza" di cui al DP 96 del 31/03/2015 e assicurare e garantire quanto previsto dai requisiti organizzativi e di funzionamento dallo stesso DP 96/2015.

L'Ente, nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita all'interno della casa, si impegna a:

- mantenere in efficienza gli edifici, i servizi, le attrezzature necessarie al buon funzionamento della Casa;
- garantire l'igiene quotidiana degli ambienti comuni e collaborare alla pulizia degli ambienti ad uso esclusivo dell'ospite;
- dare ospitalità diurna e notturna garantendo agli ospiti un clima di massima riservatezza;
- somministrare il vitto adeguato ed il menù differenziati per fasce di età e giorni settimanali;
- collaborare con il Servizio sociale professionale competente sul caso al fine di elaborare il piano di intervento per il reinserimento della donna, con figli minori e disabili, di realizzare gli obiettivi nei tempi e nei modi che rispettino la volontà della donna; il piano di intervento verrà sottoscritto dall'assistente sociale comunale proponente, dalla donna e dal responsabile della Casa di accoglienza;
- sostenere materialmente e psicologicamente le utenti attraverso un rapporto personalizzato e diretto a favorire un percorso di autonomia (con forme di recupero scolastico, formazione professionale, inserimento lavorativo, ecc.);
- assistere ed accudire i minori, vigilando sugli aspetti igienico-sanitari, garantendo la loro frequenza scolastica, anche mediante trasporto presso asili e scuole, favorendo il loro sviluppo psico-fisico e la socializzazione all'interno della Casa;
- favorire il rapporto con le istituzioni pubbliche e private del territorio, garantendo l'accompagnamento degli ospiti nei casi di necessità;
- tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti:
 - a) documenti di carattere anagrafico, scolastico, sanitario e altro;
 - b) schede di anamnesi psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente;
- segnalare all'Ufficio comunale competente le particolari situazioni che rendano necessarie modifiche al piano d'intervento concordato;
- stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni nei confronti degli ospiti per il numero convenuto;
- garantire l'aggiornamento periodico degli operatori della casa d'accoglienza;
- segnalare tempestivamente al Servizio sociale professionale del comune e al giudice tutelare i casi dei minori per i quali possano ravvisarsi situazioni d'abbandono e che presentino particolari problematiche, che rendano necessario un intervento di natura assistenziale rivolto al minore o alla famiglia da parte del comune;
- segnalare all'Ufficio comunale competente i casi di assenza continuativa concordata e non, entro 3 giorni;
- relazionare annualmente all'A.C. sull'attività da svolgere e su quella complessivamente svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, su costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;

Nessuna somma a nessun titolo potrà essere richiesta dall'ente agli ospiti o ai loro familiari per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5

Personale

Per l'erogazione delle prestazioni l'ente si impegna ad utilizzare il personale previsto dal DP 96/2015

L'Ente si impegna altresì a rispettare, per il personale utilizzato, i C.C.N.L. di categoria o, in assenza, il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione.

Data la natura del servizio, l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione ai sensi del successivo art. 18; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

Art. 6

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Detto registro non può essere sostituito dal registro di pubblica sicurezza ove richiesto ai sensi degli artt. 109 e 193 del T.U.P.S.

Art. 7

Fruizione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili.

L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente.

Art. 8

Assenze

Nel caso in cui l'ospite venga ricoverato in presidio ospedaliero per esigenze di specifico trattamento, l'ente si impegna a darne comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero e a mantenere i rapporti con la persona durante la degenza garantendole il posto al suo rientro. E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione del caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione al ricovero in casa d'accoglienza, dandone comunicazione all'Ente gestore.

Dovrà essere altresì garantito il posto, in caso di assenza dovuta ad altra giusta causa, per un periodo non superiore a 15 giorni, se preventivamente concordata ed autorizzata dall'Ente su parere del proprio assistente sociale.

Laddove l'ospite lasci ingiustificatamente la casa d'accoglienza, il responsabile della stessa ne darà comunicazione, trascorsi 3 giorni, all'A.C. per gli adempimenti di sua competenza e l'eventuale messa a disposizione del posto e per dovuta conoscenza agli enti pubblici che hanno disposto l'accoglienza.

Art. 9

Continuità del servizio

L'ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art. 10

Volontariato

Mantenendo il rispetto delle normative di garanzia e privacy, l'ente nello svolgimento delle attività può avvalersi di volontari, a supporto dell'attività assistenziale senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. L'ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I volontari non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto agli operatori previsti al precedente art. 5.

La presenza di volontari all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari non concorrono in nessun caso alla determinazione del costo del servizio.

Art. 11

Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun ospite una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili mensili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da dichiarazione attestante il rispetto dei C.C.N.L.

L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente:

a) una retta di mantenimento non inferiore ad €. 62,00 per ogni giorno di effettiva presenza della donna dei figli minori e/o disabili, da liquidare posticipatamente con cadenza mensile e sulla base di prospetti contabili, come determinato dalla Regione Siciliana – Assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. L'A.C. potrà con propria determina potrà riconoscere una retta di importo superiore al limite indicato di €. 62,000 dalla Amministrazione. In tal caso la somma eccedente il sopradetto limite sarà a totale carico del bilancio dell' A.C.

Gli importi su menzionati saranno aggiornati automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 13

Rimborsi

Le contabilità dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fattura, ove l'Ente sia fiscalmente tenuto all'emissione, e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni trasmetterà gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

Art. 14

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dalla data della sottoscrizione.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione dei compensi alle medesime condizioni della presente convenzione. L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione del numero dei posti convenzionati a causa di dimissioni dell'utenza e in assenza di nuovi ingressi.

Art. 15

Recesso dalla convenzione

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 16

Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune, un rappresentante dell'ente e da un presidente designato dall'Assessorato regionale alla Famiglia Politiche Sociali e Lavoro tra i dipendenti del Dipartimento Famiglia Politiche Sociali

Art. 17

Validità convenzione

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'approvazione dell'apposito atto deliberativo da parte dell'organo tutorio o alla sua esecutività, per l'ente sin dalla sua sottoscrizione. Rimane obbligo per l'ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle leggi nn. 423/56, 575/65, 936/82 e successive modifiche ed integrazioni relative al legale rappresentante ed ai componenti il consiglio di amministrazione;
 - il decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sezione gestanti e ragazze madri
- Tipologia: casa d'accoglienza ad indirizzo segreto o struttura di ospitalità in emergenza, in applicazione dell'art. 26 della legge regionale n. 22/86 e del DP 96/2015;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

Art. 18

Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.

Art. 19

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C..

Art. 20

Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di

(luogo e data)

li

DELL' ENTE

DEL COMUNE

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO - PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

V. SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Valeria Drago

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, lì

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)

II SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 16-5-19:

- ☒ perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
☐ decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);
☐ non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 4, comma 5).



V. SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Valeria Drago